

REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente "Regolamento interno per il reclutamento del personale" ("Regolamento") disciplina le procedure di reclutamento del personale dipendente adottate da Chieti Solidale s.r.l. (di seguito "Società").

Il Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in ottemperanza a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19 del D. Lgs. 11 agosto 2016 n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), in base al quale le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le modalità di reclutamento disciplinate nel presente Regolamento non hanno natura di concorso pubblico e il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società è di tipo privatistico.

Le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva.

La partecipazione alle procedure di reclutamento non costituisce impegno all'assunzione da parte della Società.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

Le procedure di reclutamento della Società si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità del suo espletamento;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei e atti ad accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire;
- c) composizione delle commissioni di selezione esclusivamente con componenti di provata competenza e assenza di conflitti di interesse.

Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione del personale dipendente la Società garantisce le pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro con Chieti Solidale s.r.l.

Il presente Regolamento non si applica nei seguenti casi:

- a) alle assunzioni obbligatorie disciplinate dalla normativa vigente;
- b) per il reclutamento di personale derivante da processi di mobilità tra società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente nel tempo in materia, nonché in ogni altra ipotesi di trasferimento

di personale a seguito di mutamenti societari;

c) per il reclutamento di personale in esubero, inserito nelle liste di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016;

d) contratti di somministrazione di lavoro.

Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Alla scadenza del termine stabilito dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni il candidato deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 (diciotto) anni;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;

d) idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società di esperire appositi accertamenti;

e) non aver subito condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Sono comunque esclusi dall'assunzione tutti i candidati che abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e coloro che sono in stato di interdizione o destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione o altre misure.

f) inesistenza di provvedimenti di licenziamento irrogati da altre società partecipate dal Comune di Chieti;

g) avere titoli di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso;

h) avere gli ulteriori requisiti indicati nell'avviso di selezione.

Art. 5 – AVVIO ITER DI REPERIMENTO DEL PERSONALE

A fronte di esigenze di organico la Società procede preventivamente a verificare se la copertura può essere assicurata con professionalità acquisibili dall'interno, privilegiando il personale con le conoscenze, i titoli e le competenze richieste dalle posizioni da ricoprire.

Qualora non sia possibile coprire il ruolo con personale interno la Società procede con la selezione esterna.

L'avvio dell'iter di reperimento del personale all'esterno è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 6 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE

La procedura di reclutamento ha inizio con la pubblicazione di un avviso di selezione sul sito internet della Società www.chietisolidale.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Personale", per un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e/o con altri mezzi idonei di diffusione individuati dalla Società medesima.

L'avviso di selezione deve indicare il profilo professionale ricercato e le relative mansioni, la tipologia di contratto e di inquadramento proposta, i requisiti di ammissione e i titoli di studio richiesti, gli eventuali titoli di preferenza, il periodo di prova.

Nell'avviso sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, le prove di selezione, i motivi che comportano un'eventuale esclusione dalla selezione (es. mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal bando) o l'inammissibilità della domanda (es. non rispetto dei tempi di inoltro e/o delle modalità di presentazione della domanda stessa), nonché ogni altra informazione o indicazione utile e/o necessaria per la procedura.

Art. 7 – PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso pubblico di selezione.

La domanda di partecipazione a selezioni avviate con avviso pubblico dovrà contenere almeno:

- a) il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la cittadinanza;
- e) il Comune di residenza e l'indirizzo, eventuale domicilio e indirizzo;
- g) il titolo di studio richiesto e il punteggio ottenuto;
- h) i requisiti specifici richiesti dall'avviso di selezione;
- i) l'indirizzo presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione con l'indicazione dell'eventuale recapito telefonico e/o dell'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Le domande di assunzione generiche, pervenute alla Società in assenza di avviso pubblico, sono irricevibili e non saranno prese in considerazione.

Art. 8 – ESAME DELLE DOMANDE E SVOLGIMENTO ITER DI SELEZIONE

L'esame delle domande sarà affidata a una Commissione di valutazione, composte nel rispetto dei criteri di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) d. lgs. 165/2001 s.m.i., nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Della Commissione non possono fare parte i componenti del Consiglio di Amministrazione né coloro che ricoprono, o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche politiche presso l'Ente Locale socio o che siano rappresentanti di partito, sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali in genere o associazioni professionali. Non possono far parte della Commissione altresì i componenti aventi un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con i singoli candidati.

All'atto dell'insediamento della Commissione, conosciuti gli elenchi dei partecipanti alla selezione, i membri dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'incarico ricevuto così come previsto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.

Nel caso venissero accertate cause di incompatibilità in capo ad un membro della Commissione, lo stesso verrà revocato con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione provvede all'esame delle candidature e all'espletamento delle prove stabilite nell'avviso di convocazione.

Le prove di selezione possono essere di diverso tipo a seconda della posizione professionale da ricercare e precisamente: colloqui individuali, prove pratiche, prove scritte.

Le metodologie, le tecniche di valutazione e la pesatura dei punteggi per ogni prova di selezione vengono presentate al Consiglio di Amministrazione di Chieti Solidale che le approva.

I giudizi della Commissione devono essere motivati e risultare da apposito verbale.

La Commissione di valutazione opera con la presenza di tutti i suoi membri e può avvalersi di un segretario, da nominarsi tra i dipendenti della Società.

È ammessa la possibilità, nel caso di ricevimento di domande in numero elevato, di svolgere una preselezione.

Art. 9 – ESITI DELLA SELEZIONE

Gli esiti della selezione sono resi noti mediante pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Società (www.chietisolidale.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Personale", per un periodo di almeno 30 giorni e fino ad un massimo di anni due (durata della graduatoria).

La società, in caso di mancata copertura della posizione offerta, per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti vincitori, attingerà dalla graduatoria di cui al punto precedente.

I risultati di ciascuna selezione saranno tenuti in considerazione dall'azienda ai fini delle assunzioni per un intervallo di tempo massimo di 3 (tre) anni.

Tutte le graduatorie risultanti dalle procedure di selezione e soggetti alla pubblicazione ai sensi del presente Regolamento riporteranno il nome e cognome del candidato nonché il punteggio ottenuto.

L'inserimento di un candidato nelle graduatorie definite sulla base delle procedure di selezione stabilite nel presente Regolamento non costituisce impegno all'assunzione da parte della Società.

Art. 10 – ASSUNZIONE

Al Consiglio di Amministrazione verrà fornita informativa degli esiti della procedura di selezione svolta dalla Commissione.

Ove, a esito del completamento dell'iter di selezione, la Società riterrà di procedere all'assunzione di uno o più dei candidati individuati in base alle graduatorie, l'assunzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e, quindi, formalizzata dal Presidente della Società.

Nel caso di assunzione, verrà sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, così come previsto nell'avviso di selezione e nel rispetto della normativa legale e contrattuale vigente.

Il contratto a tempo determinato, che prevede l'apposizione di un termine di durata, potrà essere prorogato secondo i termini di legge.

I requisiti per la partecipazione alla selezione costituiscono anche requisiti per l'assunzione. Il mancato possesso dei requisiti prescritti nell'avviso di selezione, al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro, costituirà motivo giustificato per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Società. Troveranno altresì applicazione le norme di legge in materia di inconfirabilità e incompatibilità, sia al momento della costituzione del rapporto di lavoro che nel corso del suo svolgimento.

Il collocamento definitivo in organico del personale selezionato sarà preceduto da un periodo di prova della durata indicata nell'avviso medesimo.

La Società, in casi particolari debitamente motivati, potrà modificare la tipologia contrattuale senza indire una nuova procedura di selezione, sempreché il soggetto interessato a detta modifica sia stato individuato come idoneo attraverso una procedura di selezione svolta ai sensi del presente Regolamento.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle selezioni verranno trattati nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 del 27.04.2016

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 13 ADOZIONE, PUBBLICITÀ, ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, così come ogni aggiornamento dello stesso, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Chieti Solidale S.r.l.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società (www.chietisolidale.iit) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Personale".

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul portale internet www.chietisolidale.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Personale".